

022(6c)

Altre copie delle
Regole in Italiano
 che continuavano
 ad avere i Confes-
 selli anche dopo
 il decreto d'appro-
 vazione della Sacra
 nel 1869 - (Vedi de-
 creto in calce del fedi-
 cato e lettera di D.
 Bosco - ecc. ecc.)

9^{ter}
 H. 2

BIBLIOTECA SALESIANA

0

S.O.

593

C. 2-4



Secolta
di S. Francesco di Sales

Ch. Sebaste Hofmeyr

O gratia et memoria Dei servata, qua
homo universis officiis liber et sanctus.

O sacra status religioni famulatus, qui ho-
minem angelis reddat aequalium, Deo placen-
tium, Patrumque laudantium, et universis fide-
litus commendabilem.

(Liber III de Inst. Ch. cap. 10)

1898 B. 11

1

Regolamento

Della

Società di S. Francesco di Sales.

Spirito
di questa pen società

abitante
della penisola

In ogni tempo fu speciale sollecitudine del ministro della nostra santa cattolica religione di adoperarsi con zelo affetto di procurare il bene spirituale della gioventù, perciocchè dalla buona o cattiva educazione di essa dipende un buono o triste avvenire ai costumi della società. Il medesimo Divin Salvatore ci diede col fatto, evidente prova di questa verità, quando compiva in terra la Sua divina missione, invitando con paterno affetto i fanciulli ad appressarsi a Lui. Uenite parvulos venire ad me. I vescovi e specialmente i Sommi Pontefici seguendo le vestigia del Pontefice Eterno, il Divin Salvatore di cui fanno le veci sulla terra, promuovono

in ogni tempo e colla voce e cogli scritti
la buona educazione della gioventù. Il regno
di Pio IX che Dio conferirà lunga tempo a gloria
della Chiesa, oltre le indefesse fatiche sostenute
a favore della pericolante gioventù, favorì con
particolari messi materiali e morali quelle istitu-
zioni che a questa parte del sacro ministero de-
stinano le loro cure. A nostri giorni per altro
il bisogno è di gran tempo più sentito. La tra-
scurezza di molti genitori, l'abuso della stam-
pa, gli sforzi degli eretici e de' settari per au-
mentare il numero de' loro seguaci, mostrano la
necessità di unirci insieme a combattere la
causa del Signore, sotto lo stendardo del Vicario
di Gesù Cristo per conservare la fede ed il buon
costume, soprattutto in quella classe di gioventù
che per esser povera è esposta a maggior peri-
colo della sua eterna salute. Egli è questo
lo scopo della Società o Congregazione di S.
Francesco di Sales

Origine di questa Società

5

Fine dell'anno 1841. il Sac. Dono Giovanni
Si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in
appositi locali i giovani più abbandonati della
città di Torino a fine di trattenerli con tranquilli
e nel tempo stesso dar loro il pane della Divina
Parola. Ogni cosa facevasi d'accordo coll'autorità
ecclesiastica. Benedicendo il Signore questi buoni
principii il corpo dei giovani divenne esse-
re grande e nell'anno 1844 M. Franzoni nostro
venerato Arcivescovo di felice memoria conce-
di a ridurlo in edificio a forma di Chiesa (1). colla
facoltà di fare in quelle sacre funzioni che son
necessarie per la santificazione dei giorni festivi
e per l'istruzione dei giovani che ogni giorno per
numerosi intervenivano. Fin l'Arcivescovo ven-
nè più volte ad amministrare la S. Cresima.

(1). Due camere destinate all'alloggio dei preti direttori
della più opera di S. M. del Rifugio. nel 1845. l'oratorio
trasferivasi nel centro della regione (la Doua ora) e allora
189802

Nell'anno 1846 concedeva che tutti quelli che
intervenivano a tale istruzione potessero vi-
sere ammessi alla S. Comunione ed adem-
-pire il precetto pasquale, permettendo di
cantare la S. Messa, far i tridui novene qua-
-loro, cioè si ravvisava opportuno. Queste cose
ebbero luogo fino all'anno 1847, nell'ora-
-torio della S. Francesco di Sales. In questo
anno crependo il numero dei giovani e cogi-
-tando ristretta la chiesa attuale, col consenso
sempre dell'autorità ecclesiastica, si aprì in
un altro angolo della città, vale a dire Platani
a Porta di S. Luigi, un secondo oratorio sotto al
titolo di S. Luigi Gonzaga, col medesimo
scopo dell'antecedente. Si vennero insufficien-
-ti anche questi due locali l'anno 1849, se ne
apriò una terza sotto al titolo del S. Angelo
custode in S. Veneriglia, altro quartiere di
questa città.

I tempi rendendoci assai cata-
-strofati per la religione, il superiore ecle-
-siastico con tratto di grande bontà di

motu proprio approvò il regolamento di questi
oratori e ne costituiva direttore capo il Sac.
D. Basilio concedendogli tutte quelle facoltà che
potessero tornare necessarie ed opportune a
questo scopo.

Molti vescovi adottarono il medesi-
-mo piano di regolamento e si adoperarono
per introdurre nelle loro Diocesi questi orato-
-rii festivi. Ma un bisogno più grave apparì
in questa parte di Sacro Ministero. Non pochi
giovani già alquanto di età avanzata non po-
-tevano essere abbastanza istruiti col solo cate-
-chismo festivo, quindi fu mestieri aprire
scuole d'catechismi diurni e serali da tenersi
nel decorso della settimana: Anzi molti di essi
trovavansi talmente poveri ed abbandonati
che per torli dai pericoli, istruirli nella religio-
-ne ed avviarli al lavoro non si trovò più altro
mezzo che raccoglierti in appositi locali e ed
somministrare loro quanto è necessario per la
vita. Il che da ventisette anni si praticò in
S. Marino nella casa annessa all'Oratorio di S.

Francesco di Sales, ove i ricoverati sono in nu-
-mero di 800 circa. Altra casa fu aperta nel
-l'anno 1863 in Mirabello di Monferrato sotto
il titolo di piccolo seminario di S. Carlo, ora
traslocata in Borgo S. Martino, ove circa con-
-to cinquanta giovani sono educati secondo
il regolamento degli oratori di questa società.
Nel 1864 fu aperta una nuova casa in forma
di collegio in Langosorinze, dove nella scien-
-za e nella religione sono istruiti circa 200
giovani compresi gli esterni. Nel 1869 fu
aperta la casa di Cherasco, nel 1870 quella
di Alasio.

Per le radunanze dei giovani so-
-lide a farsi negli oratori festivi, per le
-sociali diurne e serali, e per il numero ognor
-crescente dei ricoverati (come presso del Signore
divenne ognor più copiosa). Onde per conservar
-e dare l'unità di spirito e di disciplina (arca
dipende il buon esito degli oratori) fino dal
-l'anno 1844 alcuni collegi si raccolsero
in una specie di società o congregazione

9
ajutandoci a vicenda e coll'esempio e coll'in-
-struzione. Essi non facevano alcun voto e
-si limitavano ad una semplice promessa
di occuparsi nell'istruzione dei giovani ed
in altre parti del sacro ministero, che loro
-sembrasse di maggior gloria di Dio, e vantaggio
dell'anima propria. Non facevano a loro
-superiore il Sac. Bosco Giovanni e sebbene
non facesse voti tuttavia in pratica si assu-
-mavano presso a poco le regole che sono
esposte

Scopo di questa Società

1.^o Lo scopo di questa società si è la
-perfezione cristiana dei suoi membri, ogni o-
-pera di carità spirituale e corporale verso i
-giovani, specialmente se sono poveri, ed anche
l'educazione del giovane dero. Essa poi si com-
-pone di Sacerdoti, di Sfranceschi e di laici
2.^o Gesù Cristo cominciò a fare ed inse-

ignare, e così i congregati cominceranno a perfezionare se stessi colla pratica delle frizioni interne ed esterne, coll'acquisto della scienza; di poi si adopereranno a beneficio del prossimo.

3.^o Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere i giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella S. Cattolica Religione, particolarmente nel di festivo, come si pratica in questa città di Torino nei tre oratorii di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga e in quello di S. Giuseppe.

4. Si rincontrano per alcuni giorni o talmente abbandonati che per loro sarebbe inutile ogni cura se non sono ricoverati. A tale scopo, per quanto sarà possibile si apriranno case di ricovero, ove con mezzi che la Provvidenza porrà tra le mani, verrà loro somministrato alloggio, vitto e vestito. Mentre poi verranno istruiti nella verità della fede, saranno egualmente avviati al qualche arte o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in questa città.

5. In vista poi dei gravi pericoli che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato Ecclesiastico, questa società si darà cura di coltivare nella quiete e nelle occasioni solite che mostrassero speciale attitudine allo studio ed eminenti disposizioni alla pietà. Trattandosi di ricoverare giovani per lo studio saranno di preferenza adottati i più poveri, perchè mancati di mezzi di fare altrove i loro studi potranno fondate speranze di riuscita nello stato ecclesiastico. Nella casa di Valdocco sono circa 600, ed in Micabello oltre a 100, i giovani, che percorrono i corsi latini con questo scopo, e lungo sono oltre a 100 che percorrono i corsi classici al medesimo fine.

6. Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa gravemente sentire anche negli adulti del basso popolo, e particolarmente nei paesi di campagna: perciò i congregati si adopereranno di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, usando di tutti quei mezzi che suggerisca la carità, affinché e colla

...e cogli scritti si sponga un argine alla
l'omnipotenza ed all'eresia, che intanto quasi
tostano d'insinuarsi fra i corse e gli igno-
ranti. (io al presente si fa collettare di
quando in quando qualche multa di esercizi
spirituali, con tredici a noveno, colla pub-
blicazione delle lettere fattoliche, e colla
tipografia dall'anno 1802 appositamente
inziata nella casa di Valduro per la stampa
di buoni libri.

Norma di questa Società

1. Tutti i congregati tengano vita
comune stretta solamente dal vincolo della
paterna carità e dei voti semplici (1). che
li unisce e formano un corpo solo e con-
cussiva sola per amare e servire Dio
colla virtù dell'ubbidienza, della povertà

(1). Vedi note a pag.

della castità e dell'esatto adempimento dei do-
veri di buon cristiano.

2. Nell'entrare in congregazione ognuno
suo consenso i diritti civili anche da po fatti e
voti, quindi conserva la proprietà delle cose sue
la facoltà di succedere e di ricevere eredità, le-
gati o donazioni. Ma per tutto il tempo che
vivrà in congregazione non potrà ammuni-
strare i suoi beni se non nel modo e nei termini
relati dal Superiore maggiore.

3. Il frutto degli stabili e mobili portati
in congregazione, per tutto il tempo che egli in-
vivrà, devono cedersi a favore della stessa
Padre per altro o in parte o intesamente di-
sporre a favore dei genitori e parenti, di quanto
possiede fuori di congregazione, ma sempre col
consenso del Superiore.

4. I Chierici e sacerdoti anche da po
fatti i voti ritengono i loro patrimoni ecclesi-
astici o benefici semplici, ma non li ammi-
nistrano, ne potranno goderli in
particolare.

5. L'amministrazione dei patrimoni, dei benefici, e di quanto è portato in congregazione appartiene al superiore generale, il quale aperse, o per altri li amministrerà. Preterea se riceverà i frutti annui finché l'individuo sarà in congregazione.

6. Al medesimo superiore ogni sacerdote conseguirà ogni anno l'elemosina della Messa. Gli altri per diversi motivi gli consegneranno ogni sorta di denaro che in qualsiasi modo poter pervenire, affinché serva a' benefici comune.

7. La Società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario al vitto, agli abiti ed a quanto può occorrere nelle altre vicende dell'vita, sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia; anzi accorrendo ragionevol motivo il Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel denaro, o quegli oggetti che egli giudicherà bene impiegati a maggior gloria di Dio.

8. Se alcuno morisse senza testamento,

gli succederà chi di diritto.

9. Tutti obbligano l'individuo finché dimorerà in congregazione. Se alcuno o per ragionevole motivo, o dietro a prudente giudizio dei superiori dovesse uscire dalla congregazione, egli può per scelta di voti trionfali del superiore generale, e se ha fatto i voti perpetui dovrà ricorrere alla S. Sede.

10. Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte. Si devono ricordare di quelle gravi parole del Divino Salvatore: Non mittens manum ad aratrum et respiciens retro aptus est regno Dei. Ciò non ostante se alcuno usasse di congregazione, non potrà pretendere con rispetto di sorta pel tempo che vi è rimasto, qualunque carica abbia egli coperta, qualunque luogo abbia procurato. Egli può per altro possedere se questi stabili ed anche quegli oggetti mobili di cui a seppero conservato la proprietà entrando in congregazione. Ma non ha alcun diritto di mandare al superiore

contro alcuno dei fratelli e dell'amministrazione
dei medesimi pel tempo che egli vive nella
Società a meno che in questi casi si tratti
particolarmente col Rettor Maggiore

Del Voto d'Obbedienza

1. Il profeta Davide pregava Dio,
che lo illuminasse a fare la sua santa volon-
tà. Il Signore gli rivelò che egli
non è venuto per fare la sua volontà, ma
quella del suo Padre celeste; egli è per assicu-
rarci di fare in ogni cosa la santa volontà
di Dio, che facciamo il voto d'obbedienza.

2. Questo voto obbliga a non occuparsi
se non in quelle cose, che il rispettivo Superi-
ore, giudicherà di maggior gloria di Dio e
vantaggio dell'anima propria e del prossimo
secondo il regolamento di questa Società.

3. L'osservanza di questo voto non
obbliga sotto pena di colpa, se non in quelle

17
cose, che sono contrarie ai comandamenti di Dio
e di S. Madre Chiesa, od alle disposizioni del
Superiore, che espone però il suo precetto con
questa formula: Si comendo in virtute di S.
Obbediente.

4. L'obbedienza ci assicura di fare la
volontà di Dio. Se ciascuno sottostando al su-
periore, lo consideri in ogni cosa qual padre
amato, e ad lui obbedisca interamente, fran-
camente, con animo libero e con umiltà, come
colui che in quell'azione rappresenta il
volere di Dio medesimo.

5. Ciascuno deve sollecitudine di doman-
dare cosa alcuna, ne di rifiutare. Ma per altro
conoscesse e per gli qualche cosa necessaria o ne-
cessaria, lo esponga rispettosamente al
Superiore, che si darà sollecitudine di pro-
vedere al bisogno.

6. Ognuno abbia gran confidenza col
Superiore, ma in segreto del cuore si conservi
verso di lui. Egli senza eziandio la coscienza
aperta ogni qual volta giudicherà tornare op-

oportuna a maggior gloria di Dio e al bene dell'anima propria.

7. Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza, né col fatto, né colle parole, né col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più sarà meritoria avanti a Dio.

Del Voto di Povertà

1. L'osservanza del voto di povertà nella nostra congregazione consiste essenzialmente nel rifiuto di ogni benestare, il che noi pratichiamo colla vita comune, riguardando al vitto e vestito, non riferbando nulla al proprio uso senza speciale permesso del Superiore.

2. E' parte di questo voto il tener le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù, e non la persona o le pareti della camera.

3. Niuno si congregazione o fuori serbi denaro in proprietà o in deposito per qualsivoglia causa senza il permesso del Superiore.

4. In caso di viaggio, o in caso che il Superiore ad mandi ad applicar ad amministrar qualche caso di beneficenza, od a compiere qualche parte del vero ministero, ove occorran spese, il Superiore darà le disposizioni secondo le esigenze dei tempi, dei luoghi e delle persone.

5. Il dare a mutuo, ricevere e dispensar quelle cose, che sono nella proprie camere o nella casa, il far contratti di qualsivoglia genere non solamente è proibito dagli statuti, ma eziandio con quelli della Società senza licenza del Superiore.

Del Voto di Castità

1. Chi tratta colla gioventù abbandonata, deve certamente studiare di ammiccigli di ogni virtù. Ma la virtù angelica, la

città più cara al figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado eminenti.

2. Chi non ha fondate speranze che col divino ajuto possa conservar la virtù della purezza nelle opere, nelle parole, ne pensieri, non si faccia a vivere in questa congregazione, perché ad ogni preppo egli sarebbe esposto a pericoli.

3. Le parole, gli sguardi anche indifferenti, sono talvolta moralmente interpretati dai giovani già stati vittime delle umane passioni. Perciò si userà massima cautela nel discorrere o trattare anche di cose indifferenti con giovani di qualsiviasi età e condizione.

4. Suggerir le convergenzioni delle persone di sesso diverso, e dei medesimi sessi, che si preveda pericolo per questa virtù.

5. Stiano si ricchi o poveri di conoscenti ed amici, senza espressa licenza del Superiore, il quale se può gli destinerà sempre

un compagno?

6. Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la frequente confessione e comunione, la pratica esatta dei consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo, frequenti oriziti e legzi sacramentati, frequenti giaculatorie a Maria S. arb. Giusepp. e a Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo religioso della Società

1. I soci s'azioneranno per loro arbitrio e superiore assoluto del Pontefice, cui si renderà in ogni luogo e in ogni tempo, in ogni loro disposizione unilmitata e rispettosamente sottomessi. Anzi ogni membro della Società si darà la massima cura e sollecitudine per promuovere e difendere la autorità ed osservanza delle leggi della Chiesa Cattolica, e del suo capo supremo legislatore e Vicario di G. C. sopra la terra.

2. Dopo il Romano Pontefice riconosceranno per loro superiore il Vescovo delle Diocesi ove esiste la casa a cui essi appartengono, e ogni socio si offerirà in ajuto di tutti i bisogni loro possibili: si offerirà di difendere i diritti della religione, di promuovere il bene, e a prezzi convenienti se si tratta dell'impiego della povera gioventù.

3. Riguardo poi all'amministrazione dei Sacramenti, alle predicazioni, e a tutto quello che riguarda il pubblico esercizio del S. Ministero, i socii riconosceranno per loro superiore, il Vescovo delle Diocesi ove esiste la casa cui appartengono, per quanto è compatibile alle regole della Società.

4. In quanto alle ordinazioni, i soggetti saranno ordinati dall'Ordinario della Diocesi; dove si trovano gli Ordinandi secondo l'uso delle altre congregazioni, che hanno unione di case, cioè secondo l'uso ed i privilegi delle congregazioni considerate come ordini regolari.

Governo interno della Società.

1. Per l'interno la Società dipende dalla Casa Madre, che è governata da un Capitolo, composto di un Rettore, Prefetto, Economo, Direttore spirituale o catechista e tre consiglieri.

2. Il Rettore appartiene il proprio laicale, e gli si assegnano i postulanti; assegnare a ciascuno le ricchezze e riguardanti lo spirituale ed il temporale. Non potrà per altro conchiudere contratti intorno a sostanze immobili sempre il consenso del capitolo.

3. Il Priore, ad eccezione del Rettore e dei membri del capitolo, può ricevere o ricevere lettere sempre per mezzo del superiore.

4. Il Rettore durerà nella sua carica dodici anni. Ma qualora, quod Deo avertat, egli trovasse gravemente i suoi doveri, il Prefetto ed il Direttore possono di comune accordo ridurre il capitolo ed i Direttori delle Case particolari, per assaiare efficacemente il Rettore. Qualora questa ammonizione non bastasse, il capitolo presenterà il caso alla S. Congregazione degli Ordini

Regolari, dietro al cui parere e risposta si può venire alla Depositione.

5. Il medesimo Capitolo così radunato ha autorità di eleggere un altro Rettore.

6. Il Rettore convocati una volta all'anno il Capitolo coi Direttori delle Case particolari, per conoscere e provvedere ai bisogni della Società, dove quelle providenze, che secondo i tempi, i luoghi, e le persone, si giudicheranno opportune.

7. Il Capitolo così radunato potrà anche aggiungere al presente Regolamento quegli articoli, che giudicherà opportuni pel bene della Società; ma sempre in senso conforme alle regole già approvate. Stando qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo del presente Regolamento il Rettore Maggiore è autorizzato di dare al medesimo quell'interpretazione, che gli sembrerà tornare di maggior gloria di Dio, e più conforme allo spirito della Società.

8. Per provvedere poi al caso di sua morte il Rettore Maggiore si nominerà

un Vicario fra gli individui della Congregazione, e lo designerà con nome e cognome scritto in foglio di carta sigillato tenendo tutto segreto e sotto chiave. Sul pièg. già scritto Rettore Provisorio.

9. Il Vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso, finchè non sia definitivamente eletto il successore: ma non potrà introdurre mutazione di sorta nella disciplina e nell'amministrazione durante il suo provvisorio governo.

X. Elezione Del Rettore Maggiore

1. Affinchi una possa essere eletto Rettore, si richiede che già di più di almeno otto anni in congregazione, abbia compiuto trent'anni di età, abbia tenuto una vita sempre in faccia a congregati, qualora anche sapessero tutte le altre doti in grado eminenti. L'età può dal Capitolo dimissionarsi fino a

ventotto anni.

2. Per doppia causa accadrà di fare la elezione del Rettore Maggiore, cioè, o per la morte dell'antecessore, o perchè egli ha compiuti i dodici anni di carica.

3. Se l'elezione ha luogo perchè siano trascorsi i dodici anni; allora si farà come segue.

Tre mesi prima che scada la carica, il Rettore Maggiore convocerà il capitolo della casa madre, e farà presente che è imminente il fine della sua carica, del che darà notizia ai Direttori delle case particolari, e a tutti quelli che, secondo queste costituzioni, sono ammessi a dare i voti; mentre parteciperà l'epoca in cui termina la sua carica, fisserà il giorno per l'elezione del successore: il che se è possibile deve farsi non più di quindici giorni dopo la scadenza del Rettore antecedente.

Dal termine della carica del Rettore fino alla definitiva elezione del successore, egli prenderà nome ed autorità di vicario

provvisorio, e continuerà a reggere la società, e trattare le cose che riguardano all'elezione del successore, finchè il successore sia realmente costituito.

4. Interverranno a dare i voti per l'elezione del nuovo Rettore, il Vicario Provvisorio, il capitolo della casa madre, i direttori delle case particolari, e tutti quei socii che hanno emesso voti perpetui. Se poi alcuno di loro per qualunque causa non può venire a dare il voto, l'elezione si compirà dagli altri socii e sarà valida.

5. La elezione si farà ogni Ingiocochi avanti l'immagine del precipuo, rinvocheremo l'ajuto divino ad i libri dello S. S. coll'invocazione veni Creator spiritus. Dopo il Rettore Provvisorio esporrà ai confratelli il motivo per cui li ha congregati, notando che ognuno è rigorosamente obbligato a dare il voto a colui che giudicherà maggiormente capace a promuovere la gloria di Dio e la salute delle anime nella società. Quindi si scriverà il proprio voto che piegato si metterà in un'urna a questo preparata. Chi otterrà

Due terzi dei voti sarà il novello Rettore o Superiore generale.

6. Qualora la elezione deva farsi per la morte del Rettore Maggiore si procederà così:

Morto il Rettore Maggiore, il Vicario ne darà avviso per iscritto ai Direttori di tutte le case particolari, affinché gli siano, al più presto possibile, preparati i suffragi preordinati dalle costituzioni.

7. L'elezione dovrà farsi non prima di tre mesi, e non più tardi di sei mesi dalla morte del Rettore. A questo scopo il Vicario provvisorio radunerà il Capitolo della Casa Madre e col suo consenso stabilirà il giorno e l'ora più opportuno per la convocazione di quelli che devono prender parte alla votazione. Faranno il voto quelli di cui nell'articolo del presente capo.

8. Chi avrà conseguito i Due terzi dei voti sarà il nuovo Superior generale.

9. Compinta l'elezione, il Vicario

93
Provvisorio ne darà avviso a tutte le case particolari, facendo in modo che la notizia del novello Rettore giunga presto a cognizione di tutti i membri della Società. Non questa atto termina ogni autorità del Rettore provvisorio.

10. Qualora il Rettore Maggiore morisse senza aver prima nominato il Vicario provvisorio, il Capitolo della Casa Madre lo costituirà. Egli reggerà la Società sino all'effettuata elezione del novello Rettore Maggiore colla stessa autorità del Vicario provvisorio sovra nominato.

XI.

Degli altri Superiori

1.^o Gli uffizii proprii degli altri Superiori saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.

2.^o Il Direttore spirituale per altra cura avrà l'incarico di curare e si darà la massima sollecitudine per far loro conoscere e praticare lo spirito di carità e di zelo, che deve animare

colui che desidera dedicare interamente la sua vita al bene delle anime?

3. È perimenti ufficio del Direttore Spirituale ammirare rispettosamente il Prefetto qualora scorgesse qualche notevole trascuranza nel praticare o far osservare le regole della congregazione?

4. È poi ufficio speciale del Direttore d'invigilare sopra la condotta morale di tutti i congregati.

5. Il Prefetto, il Direttore spirituale saranno eletti dal Rettore: l'Economo, i tre consiglieri saranno eletti a pluralità di voti dai congregati professi che hanno fatto i voti perpetui.

6. Il prefetto fa le veci del Rettore in assenza di esso in tutte le cose di cui avrà ricevuto carica speciale.

7. Egli terrà conto delle entrate e delle uscite pecuniarie, nativi ogni sorta di lascito, donazione fatta alla casa e la destinazione delle medesime. Ogni vendita, ogni frutto di sostanza mobile od immobile saranno sotto

alla tutela e responsabilità del prefetto, dalla quale parte ogni cosa e che di tutto deve render conto.

8. Il prefetto come tutto da cui devono partire tutte le spese e dove devono convergere tutte le entrate pecuniarie. Egli dipende dal Rettore e a Lui darà conto della sua gestione ogni volta che gliela domanderà.

9. L'economo avrà cura di tutto l'andamento materiale della casa.

10. I consiglieri prendono parte a tutte quelle deliberazioni, che riguardano all'accettazione od allontanamento di qualche membro della casa, ai contratti di compra o vendita di stabili, e finalmente nelle cose di maggior importanza che riguardano il bene generale progresso della congregazione. Se non avrà almeno la maggioranza dei voti, il Rettore deve sospendere le deliberazioni sopra l'oggetto proposto.

11. Ciascuno dei superiori ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica e potrà essere rieletto.

Delle case particolari.

1.^o Qualora per tratto della divina provvidenza si aprisse una casa particolare fuori della casa Madre, il Superiore prima di tutto andrìa a concertare quanto riguarda allo spirituale ed al temporale secondo le regole della casa Madre e al Ves. covo della diocesi in cui trattasi: di aprire la novella casa, e da quel Vescovo dipenderà in tutte le cose del sacro ministero che sono compatibili coll'osservanza delle regole della società.

2.^o Se poi la novella casa fosse un piccolo seminario od un seminario per chierici adulti, allora, oltre la dipendenza nelle cose del sacro ministero vi sarà grandissima dipendenza dal Superiore Ecclesiastico nella scelta delle materie d'insegnamento, dei libri da usarsi, nella disciplina ed anche nell'amministrazione temporale si terrà ciò che sarà stabilito

col Rettore Maggiore. **XXX**

3.^o Trocchi destinati per una casa nuova non devono essere meno di due di cui almeno uno deve essere sacerdote professo. Il superiore prenderà il nome di direttore. Ogni casa potrà amministrare i benefici donati e portati in congregazione per quella casa determinata; ma sempre nei limiti fissati dal Superiore generale.

4.^o Il Rettore maggiore visiterà almeno una volta all'anno le case particolari per esaminare se si compiono i doveri imposti dalla Società ed osservare se l'amministrazione delle medesime tenda realmente al suo scopo, quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

5.^o Il direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne ogni momento render conto a Dio ed al Rettore Superiore nella cui sommissione deve riservare i divini vobis.

6.^o Spetterà al Rettore maggiore in ogni nuova casa stabilire un capitolo

compatibile col numero de' soci che vi abitano.

7.^o Questo capitolo sarà formato del Rettore maggiore del direttore della nuova casa e dal capitolo della casa madre.

8.^o Il primo da eleggersi il catechista, dopo l'economo ossia prefetto, quindi i consiglieri di mano in mano che vi sarà un numero competente di soci: che dimorano regolarmente in quella casa.

9.^o Il catechista avrà cura delle cose spirituali di tutta la casa e sarà egualmente obbligato a dar gli opportuni soccorsi al Direttore qualora ne sia caso.

10.^o Se le distanze, i tempi, i luoghi persuadessero eccezioni nella formazione di questo capitolo o nelle attribuzioni de' membri, il Rettore maggiore ne ha piena autorità di farle previo per altro consenso del capitolo della casa madre.

11.^o Il Direttore non può comprare o vendere stabili senza il consenso del Rettore maggiore, soltanto nell'ammistrazione

35
zione ha piena autorità; ma nelle cose di maggior rilievo gli si dà consiglio di radunare il suo capitolo e non deliberare senza che ne abbia il consenso.

XIII. Accettazione.

1.^o Fatta domanda che taluno voglia entrare in congregazione, il Direttore spirituale ne presonda le debite informazioni, le quali sarà tenute al Rettore.

2.^o Il Rettore poi lo presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma quando è proposto alla mano al capitolo, rimane definitivamente accettato purché ottenga almeno la maggioranza de' voti.

3.^o La prova ~~per~~ per essere ammesso ai voti sarà di un anno, ma nessuno non lo può fare se non ha compiuto 16 sedici anni di età.

4.^o I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo sei anni ognuno è libero di continuare di tre in tre anni oppure farli perpetui cioè di obbligarsi.

all' adempimento dei voti per tutta
la vita.

5: Affinchè un socio possa essere ricevuto nella società, oltre le qualità morali richieste dalle regole deve anche confermare la sua condotta anteriore con un certificato 1: di nascita e di battesimo, 2: di stato libero e di buona condotta, fatto dal vescovo della diocesi a cui egli appartiene, 3: Sciolto da debiti, 4: mai essere stato proscritto 5: Non aver alcun impedimento né fisico né morale, che lo renda irregolare per lo stato sacerdotale, 6: consenso dei parenti prima che faccia i voti.

6: Lo stato di sanità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della società senza fare eccezione di sorta.

7: Ogni socio se è destinato allo studio, quando dovrà portare con se 1: Corredo di vestiti conforme alla usata che decisi al Direttore, 2: Cinquecento franchi nel

l'entrata per le spese che occorrono nel vitto e vestito nell'anno di prova, 3: Trecento franchi in fine dell'anno prima di fare i voti.

8: I fratelli coaduttori porteranno soltanto il carico e franchi 500 nella loro entrata senza ulteriore obbligazione.

9: Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7 ed 8 qualora interverranno motivi ragionevoli di far eccezioni più o meno ristrette.

10: La società fondata alla Divina Provvidenza che non manca mai a coloro che in essa sperano provvederà a ciascuno quanto può occorrere si nel tempo che è sano come quando venisse ammalato. Tuttavia essa è soltanto tenuta a provvedere per quelli che emissero i voti.

11: A tutti si raccomandano caldamente due cose, 1: Guardarsi attentamente dal contrarre debiti di qualsiasi genere indifferenti, 2: Il vestito, il letto e la celia siano modesti e decenti, farsi un grande studio per evitare la vanità e l'ambizione. L'abito più puerile

di un religioso è la santità della vita con-
giunta con un edificante contegno in
tutte le sue azioni.

12. *Comune* sia disposto a soffrire se occorre,
caldo, freddo, sete, fame, stento e disprezzo
ogni volta che tali cose contribuiscono a
procacciare la gloria di Dio, il bene del-
le anime altrui e la salvezza dell'anima
propria.

XIV

Pratiche di Pietà.

- 1.^o La vita attiva a cui tende specialmen-
te la nostra società, fa che i suoi mem-
bri non possano aver comodità di fare
molte pratiche in comune. Procureremo
di supplire col vicendevole buon esempio
e col perfetto adempimento dei doveri
general del Cristiano.
- 2.^o Ciascun socio si accostierà ogni settimana
al sacramento della penitenza dal
Confessione stabilito dal Rettore. I sacer-
doti celebreranno ogni giorno la S. Messa
e qualora non possano procureranno di

39
ascoltarla. I chierici ed i fratelli coadiutori
ascolteranno ogni giorno la S. Messa e pro-
cureranno di fare la santa comunione ogni
giorno festivo ed ogni giovedì. La compo-
sizione della persona, la pronunzia chiara,
devota distinta delle parole de' divini
uffizi, la modestia nel parlare, guardare
cammisiere in casa e fuori di casa devono
essere cose caratteristiche nei nostri con-
gregati.

XIX

- 3.^o Ogni giorno si farà non meno di un
ora di preghiera tra mentale ed orale
ad eccezione che uno sia impedito dal-
l'esercizio del sacro ministero. Nel qual
caso supplirà colla maggior frequenza
di giaculatorie, ed indirizzando a Dio col-
la maggior intensità di affetto quei lavori
che lo impediscono dagli ordinari esercizi
di pietà.
- 4.^o Ogni giorno si reciti la terza parte del
rosario di Maria S.S. e si farà un po'
di lettura spirituale.
- 5.^o In ciascuna settimana al venerdì si

farà digiuno in nome della passione
di N. S. Gesù Cristo.

6.^o In ogni mese l'ultimo sarà giorno di
stio spirituale; ciascuno farà in esso
l'esercizio della buona morte, aggristando
la con spirituali e temporali. Come se
dovessero abbandonare il mondo ed av-
viarsi all'eternità.

7.^o Ogni anno ognuno farà dieci giorni
di esercizi spirituali, che termineranno
con una buona confessione. Ognuno
prima di essere ricevuto nella società
farà qualche giorno di esercizi spiri-
tuali e la confessione generale.

8.^o Il Peccatore potrà dispensare per
qualche tempo e per quegli indivi-
dui che meglio giudicherà nel Signore.

9.^o Quando la Divina Provvidenza
chiamerà alla vita eterna qualche
socio, sia laico, sia sacerdote, i con-
fratelli di tutta la società celebreranno
una messa in suffragio dell'anima
del defunto. Quegli che non sono

sacerdoti procureranno di fare almeno
una volta la Santa Comunione a que-
sto fine.

10.^o La stessa opera di pietà si farà alla morte
del padre e della madre di ciascun con-
gregato, ma solamente nella casa dove
dimora il socio che ha subito questa
perdita.

11.^o Morendo il Peccatore avrà suffragi Dupli-
cati e ciò per due motivi: 1.^o Come tributo
di gratitudine per le cure e fatiche
sostenute nel governo della società; 2.^o
Per sollevarlo dalle pene del purgatorio
che forse dovrà patire per nostra cagio-
ne.

XV.

Abito.

1.^o L'abito della nostra società sarà secondo l'uso di quei
paesi in cui i soci dovranno stabilire la sua di-
mora.

2.^o I sacerdoti potranno regolarmente la sottana lungo
eccetto che la ragione di viaggio od altro motivo per
suddetti abiti differenti.

30. I coadiutori pu quanto è possibile andranno vestiti di uno Il fracco dovri almeno giungere fm sotto le ginocchia.

Formola dei voti.

Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali diretti specialmente a riflettere alla vocazione ed istruirsi intorno alla materia dei voti che Egli intende emettere, qualora conosca chiaramente e per ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali si radunerà il capitolo se si può si raduneranno tutti i confratelli della casa.

Il Pectus con cotta e stola invertire ognuno ad inginocchiarsi quando tutti invocheranno i lumi dello spirito santo recitando alternativamente l'inno: Veni Creator Spiritus ecc.

Oratio Spirituum sanctorum ecc.

Et renovabis ecc.

Oremus. Deus qui corda fidelium ecc.

Litanie della Beata Vergine col versetti.

Ora pro nobis ecc. e coll' Oremus. Concede nos ecc.

A S. Francesco di Sales. Pater, Ave e Gloria ecc.

Ora pro nobis Sancte Francisce

Ut digni efficiamur ecc.

Oremus. Deus, qui animarum salutem ecc.

Quindi il confratello, e se sono più uno per volta si porrà in mezzo a due professori genuflesso avanti al Pectus, di poi a chiara ed intelligibile voce pronunzierà la seguente formola dei voti.

- 1. Nella piena conoscenza della fragilità ed instabilità della volontà mia, desidero di fare per l'avvenire costantemente quelle cose che professo tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime, io N. N. mi metto alle vostre prece, onnipotente e omnipotente Iddio e sebbene indegno del vostro compatimento confidato nella vostra bontà e misericordia infinita mosso dal desiderio di amarvi e servirvi in presenza della Beata Vergine Immacolata del S. Francesco di Sales e di tutti i santi del Paradiso secondo il regolamento della società di S. Francesco, fo voto di castità perfetta ed obbedienza a Dio, ed a Voi, mio superiore per lo spazio di tre anni oppure ecc.
- 2. Vi prego pertanto umilmente a volermi secondo

Le nostre costituzioni comandare quella cosa che
a voi sembrano di maggior gloria di Dio e di mag-
gior vantaggio alle anime. Voi intanto, o Dio di
bontà, per l'immensa vostra clemenza, nel
sacramento di G. C. sparso per noi, degnatevi di ac-
ettare questo sacrificio in rendimento di grazie per
molti benefici, che voi avete fatto ed in
espiatione de' miei peccati. Voi mi ave-
te ispirato il desiderio di far questo voto, voi
concedetemi la grazia di adempirlo. Sancta
Maria, Virgo Immaculata S. Franciscus Salesi
omnes Sancti et Sanctae de' intercedite pro
me ut Deum unum & Agens signis solis in
hoc mundo servicus ad aeterna provincia me-
am pervenire. Amen. »

Indi il novello socio andrà a porre il suo nome
in un libro ove sottoscriverà la scheda seguen-
te.

Scheda ce. Io sottoscritto ho letto ed intero le
regole della società di S. Francesco di Sales,
prometto di osservare costantemente secondo
la formula dei voti da me promanzata
Così il delmuse di l'anno M. M.

Dopo si recita alternativamente il Te Deum, in
fine di cui, se il Rettor giudicherà bene farà una
breve morale esortazione e si terminerà col salmo
Laudate Dominum omnes gentes ecc.

Appendice Degli esterni
XVI.

- 1.^o Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nel-
la propria casa, in seno alla propria famiglia
potrà appartenere alla nostra società.
- 2.^o Egli non farà alcun voto, ma procurerà di im-
itare in pratica quella parte di regolamento che
è compatibile colla sua età col suo stato e condi-
zione, come sarebbe fare o promuovere cate-
chismi a favore dei poveri fanciulli, procura-
re la profusione di buoni libri, dare opera
perchè abbiano luogo tridui, novene, esercizi
spirituali e altre simili opere di carità, che
siano specialmente dritte al bene spirituale
della gioventù o del basso popolo.
- 3.^o Per partecipare de' beni spirituali della gioventù
società bisogna che il Socio faccia almeno una
promessa al Rettor di impiegarsi in quella cosa
che Egli giudicherà tornare a maggior gloria

vi Dio.

4. Tale promessa per altro non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale

Lettera esplicativa dell'articolo sesto
Capo V.
Figliuoli Amatissimi,

La divina provvidenza dispor. che la nostra Pia società fosse dalla S. Sede definitivamente approvata, e noi, mentre nell'umiltà del nostro cuore ingratiamo la bontà del Signore, dobbiamo adoperarci con tutta sollecitudine per corrispondere allo scopo che ci siamo prefissi entrando in congregazione e mantenere l'esatta osservanza delle regole in tutti quelli che le hanno professate.

Tra gli articoli di esse, avvi quello che riguarda alle relazioni ed alla confidenza che devono passare tra Superiori ed inferiori. « Ciascuno si dice al capo 5.º art. 6.º abbia grande confidenza col Superiore, se gli nasconda alcun segreto del suo cuore ».

Quest'articolo è della massima importanza, e si è osservato che i trattamenti del Superiore coi subalterni suoi tornano di grande vantaggio, in questo modo gli uni profano con tutta libertà esporre i loro bisogni e dimandare gli opportuni consigli, mentre il Superiore può dare avvisi e direzioni adattati alla società e a suoi membri. Sembra che ciò appunto voglia significare lo Spirito Santo quando dice: Veli soli, quia cum ceciderit non habet sublevantem (Eccl. 4. 10). Guai a chi è solo, perchè egli non ha mai chi lo aiuti ad alzarsi nella caduta. Di poi soggiunge: Per chi vive in società se uno cade es' tione in pericolo di cadere, viene da un altro sostenuto ed in certa modo puntellato

la sua caduta. *Et unus cecidit ab altero
subleuatur (Idem)* In questa guisa, dice
S. Tommaso, il religioso consegue il suo
scopo, egli è avvisato nei pericoli, è aiutato
a raggiungere in caso di caduta. Inuatur a
sociis ad resurgendum.

Affinche si possa riportare questo vantag-
gio dalla nostra società, si è pensato di
stabilire alcune cose, che si possono
dire conseguenze pratiche dell' articolo
sopra nominato.

- 1.^o Ogni mese saranno tenute due conferen-
ze, di cui una intanto alla lettura e
spiegazione dell' regola della Congregazio-
ne. La 2.^a conferenza intanto a materia
morale, ma in modo pratico ed adattato
alle persone a cui si parla.
- 2.^o Ogni socio si presenterà una volta al mese
dal Direttore della casa cui appartiene
e gli esporrà quanto egli giudicherà
vantaggioso al bene dell' anima sua,
e se ha qualche dubbio intorno all' osservanza
dell' regola e lo esporrà chiedendo qui

consigli che gli sembrano più opportuni
per il suo profitto spirituale e temporale.
Dal canto suo il Direttore colla dovuta carità
ascolterà a tempo determinato ogni cosa,
anzi procurerà interrogare separatamente
ciascun socio intorno alla sanità corporale,
agli uffizi che copre, e alla osservanza
religiosa, agli studi o lavori cui deve at-
tendere. In fine procurerà di incorag-
giarlo, aiutarlo coll' opera e col consiglio
per metter in uno stato da poter go-
dare la pace del cuore e la tranquillità
di coscienza, che deve essere lo scopo princi-
pale di tutti quelli che fanno parte di
questa pia società.

- 3.^o Di regola ordinaria il Direttore d'ogni ca-
sa partecolerà una volta al mese darà al
Pettore Maggiore conto esatto dello stato
morale e santuario dei confratelli, più un
cenno sull' andamento materiale della
casa a lui affidata; e così il Superiore stes-
sarà in grado di conoscere lo stato di suoi
confratelli, provvedere a' loro bisogni e

prendere quelle debbazioni che concorrono
a facilitare l'osservanza delle regole ed il
vantaggio della intera società.

Si nota una piccola eccezione per la casa
Madre. Quelli che qui compongono il Capitolo,
e quei sacerdoti che lo domandano, possono
presentarsi al Rettore Maggiore per espor-
gli quanto è del caso.

Il render conto di se al proprio superiore
è pratica generale di tutte le comunità religiose
e se ne trova un gran vantaggio, così che
io ne spero gran bene e sperando tra
noi soprattutto per conseguire la tanta
necessaria pace del cuore e la tranqui-
lità di coscienza.

Altre cose dovranno dirsi a questo
riguardo. Ciò si farà con altre lettere, con
apposite conferenze e specialmente
nel prossimo Spirituali Congressi di Trif-
fanello, se l'Idio nella sua grande mi-
sericordia ci conserverà, come spero,
e ci aiutava a poter nel prossimo mese
di settembre, tutti colà raccogliere

Animo miei cari Agnoli! Noi abbiamo una gran-
de impresa tra mani. Molte anime attendo-
no la salvezza da noi; tra queste unime la pri-
ma deve essere la nostra, di poi quella di non-
tri socii e quella di qualunque fedele cristiano
cui ci accada poter recare qualche vantaggio.
Dio è con noi adoperiamoci per corrispondere
ai favori che ci ha concessi e che speriamo ci
voglia in maggior copia concedere per l'av-
venire. La grazia di S. G. C. sia sempre
con noi e ci conceda la spinta del fuoco ed
il prezioso dono della perseveranza nella società.

T Amici Solenne giorno dell'assunzione di M. S.
Decreto d'approvazione

della Congregazione

Decretum Congregationis Episcoporum et regularium pro Oratorio
S. Francisci Salesii.

Decretum

Salus animarum, quatenus curam a Principe
Pastorum accepit. Sicut Sicut Noster Pius Papa
IX continuo cum vigilanti redit, ut nihil incertum
relinquat, quo Sacrosancta Catholica fides, sine qua
impossibile est placere Deo, ubique terrarum viget

semper atque augeatur. Quo circa singulari sua Apostolica Benevolentia eos protissimum Ecclesiasticos viros prosequitur qui in secretatem aduati iuventutis curam suscipiunt, eam spiritui intelligentiae inducunt omnique studio et conatibus ubique in vicia Domini fructus virtutis et honestatis afferre conantur. Quum Sanctitas sua inter huiusmodi secretatos auctori uerit Diuina Ecclesiasticorum uirorum congregationem quae a Sancto Francisco Salasio nuncupata anno 1841 a sacerdote Joanne Bosco Augustae Tauernorum erecta fuit, Martii sub die 1: Julii 1864 Apostolicae Sanctis deus conditorum. Act memoratis fundatoris imperium habere potuit atque prius Sanctam sedem curiae postulauit, ut praefatam Congregationem, eiusque Constitutiones approbare dignaretur. Summus uero Pontifex in audientia habita ab impercepto D. secretario huius

53
Sacre Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 19 februarii 1869, attentis litteris commendatoris plurimorum Auctoritatum summatim praem Congregationem, ut societatem uotorum simplicium, sub regimine M. Decretis Generalis Salua Ordinariorum inuentione ad formam sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum approbavit, confirmavit, ut praesentis Decreti tenore approbat atque confirmat dilata ad opportunius tempus approbatione Constitutionum quae commendandae erant iuxta annotationes ex mandato Sanctitatis suae iam alius communicatis exceptis quae, quae inuolucrandae erant, praesent sequitur, nempe Sanctitas sua super praefatis Congregationibus Sacrosancti Joannis Bosco benigne auctori eodem enumeratae Prae Congregationis Moderator Generalis facultatem habuit ad decemium duratuum alumnus qui in eadem Congregationis

1892 F7

aliquo Collegio vel Convicto ante aetatem
annorum quatuordecim excepti fuerint, vel
in postumum exciperentur ac nomen pro-
fectae Dicit Congregationis suo tempore
videntur ubi in postumum debant relaxan-
di litteras dimissionales ad Taurinum
et Ordines tam Minores quam Ma-
iores recipiendos, ita tamen ut si a Dicit
Congregatione quavis de causa demerita
sua suspensus maneat ab exercitio su-
ceptum Ordinum, donec de suffi-
cienti Sacro Patrocinio promovatur in
Sacris Ordinibus sint constituti bene-
volens Episcopum receptum inven-
iant.

Contrarios quibus recurrense non abs-
tantibus. Datum Romae, ex aedibus Sa-
cae Congreg^{is} Episcoporum et Regularium
sub die 1.^a Martii 1869


Firmate A. Card. Quaglia
Praefectus S. + S.

et subscript. G. Sughat Sec^{is}arius. 6
Ita ab originali huius Curiae Ar^{ch}ipal

exhibito et restituta—
Dat Taurinum die 17 Aprilis 1871
Ch. Gandi prolatarius
Ela necessaria pro emittendo i voti e tempo
di prova.

In quacunque religione, tam virorum quam mulierum, professio
non fiat ante XVI annum expletum, nec qui minore tempore,
quam per annum, post susceptum habitum in probatione steterit,
ad professionem admittatur. Professio, autem antea facta
sit nulla, nullamque inducat obligationem ad alicuius
regulae vel religionis vel ordinis observationem, aut ad
alios quoscumque affectus. Conc. Trident. Sess. XXV. c. XV.

Not. Nond abs re est hoc ammendaturo Con. Cr. d.
decretis congregationum norham hanc stricti con-
tineri, et tunc p^{ro}mo rectorum em pro lib^{er}ta
ab arbit^o et probatione curruer^o.



ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D4720302

BIBLIOTECA S

T

Classe

N.

Formato